



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 139 del 30 GIU 2021

OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della L.241/91 per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro"

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventuno il giorno TRENTA del mese di GIUGNO,
alle ore 16,30, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. Anna Maria TRIPODO :

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "*le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina On.le Cateno De Luca*";

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della V Direzione – “Ambiente e Pianificazione”

Servizio “RR.NN.OO. e Aree Protette”

Ufficio “Piani di Gestione e Tutela Aree Protette”

Proposta di Decreto Sindacale V Direzione Ambiente e Pianificazione

OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della L.241/91 per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “*Laguna di Capo Peloro*”

PREMESSO :

- **che** la Città Metropolitana di Messina è Ente gestore della riserva naturale orientata “*Laguna di Capo Peloro*” ricadente nel comune di Messina, affidata dalla Regione Siciliana con D.A. n.437/44 del 21/06/2001;
- **che** è dovere istituzionale della Città Metropolitana di Messina favorire azioni di tutela atte a salvaguardare l’ambiente e promuovere tutte le iniziative finalizzate al mantenimento della biodiversità;
- **che** gli Enti gestori hanno l’obbligo, tra i compiti di istituto, di tutelare e salvaguardare gli ambienti naturali protetti, ovvero le zone circoscritte, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero produrre alterazioni dell’equilibrio degli ecosistemi esistenti;
- **che** la Riserva Naturale Orientata “*Laguna di Capo Peloro*” ricomprende nella zona “A” le sponde e gli specchi acquei dei laghi “Ganzirri” e “Faro”, con esclusione dei marciapiedi compresi tra il guard-rail e il parapetto interno in legno, dei camminamenti lungo il bordo lago e delle sedi viarie che afferiscono principalmente alla viabilità di competenza del Comune di Messina ed in piccola parte a quella di competenza della Città Metropolitana;
- **che** la Riserva Naturale Orientata, ricadendo quasi per intero in ambito urbano, risente eccessivamente del carico antropico e delle conseguenze che questo determina in ordine all’abbandono di rifiuti di qualsiasi genere da parte di ignoti che disseminano cartacce e materiali di plastica di vario utilizzo e di facile dispersione lungo i cigli stradali, sulle sponde e sui fondali dei laghi.

Nella considerazione dei danni arrecati all’avifauna e alla vegetazione tipica dell’area protetta, derivanti dallo stratificarsi di detti rifiuti, e al fine di mantenere in condizioni decorose le aree oggetto di intervento di questo

inestimabile patrimonio naturale, si rende necessario prevedere nel corso di ogni anno tre interventi di pulitura ovvero di rimozione dei rifiuti di vario genere nei fondali degli specchi acquei dei laghi "Ganzirri" e "Faro" e lungo le aree spondali degli stessi nonché il prelievo, trasporto e conferimento in discarica autorizzata di parte delle biomasse algali (queste ultime nei periodi di massima proliferazione).

Si rende, altresì, necessario effettuare con l'utilizzo di un adeguato mezzo meccanico (spazzatrice stradale) una continua manutenzione ordinaria lungo i cigli stradali ed i marciapiedi del bordo laghi "Ganzirri" e "Faro".

Per poter meglio operare con il suddetto mezzo meccanico si rende altresì necessario che l'area in oggetto sia sgombra da veicoli in sosta, pertanto, si rende opportuno l'emissione di un'apposita ordinanza sindacale del Comune di Messina che preveda, preferibilmente nella fascia oraria 07:00 -10:00 per almeno due giorni della settimana (che verranno opportunamente concordati tra le parti), il divieto di sosta dei veicoli lungo i bordi dei laghi "Ganzirri" e "Faro".

Ritenuto che tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali.

Vista la nota prot. n° 10727/21 del 24/03/2021 con la quale il Dirigente della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" ha richiesto a Messinaservizi Bene Comune S.p.A., oltre alla esecuzione di immediati interventi di scerbatura e pulitura in maniera continuativa con l'utilizzo di idoneo mezzo meccanico (spazzatrice) lungo il ciglio del bordo lago "Ganzirri", anche l'alleggerimento delle biomasse algali e la pulitura dei fondali dei Laghi Ganzirri e Faro, con relativo conferimento in discarica, mediante la stipula di apposita convenzione;

Tenuto conto che i servizi di che trattasi interesseranno anche strade di interesse comunale, oltre che provinciale, per le quali sarà opportuno regolamentare la viabilità;

Considerato che gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, per come anche indicato dall'Autorità ANAC nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi:

- 1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente *comune* ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle *finalità istituzionali* degli enti coinvolti;
- 2) alla base dell'accordo deve esserci una *reale divisione di compiti e responsabilità*;
- 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- 4) il ricorso all'accordo *non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici*, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Preso atto che per l'accordo di che trattasi vengono tenuti in debita considerazione, previsti, e contemplati nello schema che si propone di

approvare, i punti sopra citati;

Preso atto che l'elaborazione della giurisprudenza comunitaria ha trovato conferma all'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui «*Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva*».

Considerato che in attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».

Visto lo schema di accordo, che regola i rapporti tra questa Amministrazione, il Comune di Messina e Messinaservizi Bene Comune S.p.A., concernente le "Azioni di Tutela e Valorizzazione della R.N.O. Laguna di Capo Peloro", che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e che contempla, nella sostanza, le previsioni di cui all'art.5, comma 6 del codice dei contratti per una durata massima di anni 6;

Tenuto conto che tale schema è stato esaminato favorevolmente dal CdA della Messinaservizi Bene Comune nella seduta del 10/06/2021;

Visto l'art. 30 del TUEELL, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale consente a Enti Locali, Comuni e Province di stipulare tra loro appositi accordi al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

Visto l'art. 15 della legge n° 241/1990 e ss.mm.ii., secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Dato atto dell'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, visto, tenuto conto e dato atto

Si propone che il Sindaco Metropolitan


DECRETI

- **DI APPROVARE** la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

- **DI APPROVARE** lo schema di accordo per le “Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata *Laguna di Capo Peloro*”, che regola i rapporti tra questa Amministrazione, il Comune di Messina e Messinaservizi Bene Comune S.p.A., che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale specificando che la durata, di cui all'articolo 6 dello schema, deve intendersi non superiore ad anni 6.
- **DI DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente per dare attuazione all'accordo di che trattasi
- **DISPORRE** l'inoltro del presente provvedimento al Comune di Messina ed alla Messinaservizi Bene Comune S.p.A.-.
- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile dell'Ufficio
f.to S. Galletta

Il Responsabile del Servizio
f.to M.L. Molino

Il Dirigente della V Direzione
(Dott. Salvo PUCCIO)


OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della L.241/91 per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro"

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 16 GIU 2021

IL DIRIGENTE DELLA V DIREZIONE

(Dott. Salvo Puccio)



(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____

IL DIRIGENTE DELLA V DIREZIONE

(Dott. Salvo Puccio)

(firma)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 29.06.21

~~2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI~~

~~Liquidazione n. _____~~

~~Cap. _____ Bil. _____ Atto _____~~

~~Messina _____ Il Funzionario~~

IL DIRIGENTE II DIREZIONE

(Avv. Anna Maria Tripodo)



(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 29.06.21

IL DIRIGENTE II DIREZIONE

(Avv. Anna Maria Tripodo)



(firma)

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA


Messina 22/6/21 Il Funzionario

Decreto Sindacale n. 139 del 30 GIU 2021

Oggetto: **Stipula accordo, ex art. 15 della L.241/91 per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro"**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano


.....
(Dott. Cateno DE LUCA)

Il Segretario Generale


.....
Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Accordo per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “Laguna di Capo Peloro”

SCHEMA DI ACCORDO

In esecuzione di deliberazione del CdA della Messinaservizi Bene Comune del 10/06/2021

L'anno duemilaventuno, il mese di, il giorno....., presso i locali della Città Metropolitana di Messina, sono presenti:

- Per la **Città Metropolitana di Messina**, il Dirigente della V Direzione “Ambiente e Pianificazione” Dott. Geol. Salvo Puccio;
- Per il **Comune di Messina**, il Dirigente della Direzione-----
.....;
- Per **Messinaservizi Bene Comune SpA**, il Presidente Arch. Giuseppe Lombardo.

PREMESSO :

che la Città Metropolitana di Messina è Ente gestore della riserva naturale orientata “Laguna di Capo Peloro” ricadente nel comune di Messina, affidata dalla Regione Siciliana con D.A. n.437/44 del 21/06/2001;

che è dovere istituzionale della Città Metropolitana di Messina favorire azioni di tutela atte a salvaguardare l'ambiente e promuovere tutte le iniziative finalizzate al mantenimento della biodiversità;

che gli Enti gestori hanno l'obbligo, tra i compiti di istituto, di tutelare e salvaguardare gli ambienti naturali protetti, ovvero le zone circoscritte, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero produrre alterazioni dell'equilibrio degli ecosistemi esistenti;

che la Riserva Naturale Orientata “Laguna di Capo Peloro” ricomprende nella zona “A” le sponde e gli specchi acquei dei laghi “Ganzirri” e “Faro”, con esclusione dei marciapiedi compresi tra il guard-rail e il parapetto interno in legno, dei camminamenti lungo il bordo lago e delle sedi viarie che afferiscono principalmente alla viabilità di competenza del Comune di Messina ed in piccola parte a quella di competenza della Città Metropolitana;

che la Riserva Naturale Orientata, ricadendo quasi per intero in ambito urbano, risente eccessivamente del carico antropico e delle conseguenze che questo

determina in ordine all'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere da parte di ignoti che disseminano cartacce e materiali di plastica di vario utilizzo e di facile dispersione lungo i cigli stradali, sulle sponde e sui fondali dei laghi.

Nella considerazione dei danni arrecati all'avifauna e alla vegetazione tipica dell'area protetta, derivanti dallo stratificarsi di detti rifiuti, e al fine di mantenere in condizioni decorose le aree oggetto di intervento di questo inestimabile patrimonio naturale, si rende necessario prevedere nel corso di ogni anno tre interventi di pulitura ovvero di rimozione dei rifiuti di vario genere nei fondali degli specchi acquei dei laghi “Ganzirri” e “Faro” e lungo le aree spondali degli stessi nonché il prelievo, trasporto e conferimento in discarica autorizzata di parte delle biomasse algali (queste ultime nei periodi di massima proliferazione).

Si rende altresì necessario effettuare con l'utilizzo di un adeguato mezzo meccanico (spazzatrice stradale) una continua manutenzione ordinaria lungo i cigli stradali ed i marciapiedi del bordo laghi “Ganzirri” e “Faro”.

Per poter meglio operare con il suddetto mezzo meccanico si rende altresì necessario che l'area in oggetto sia sgombra da veicoli in sosta, pertanto, si rende opportuno l'emissione di un'apposita ordinanza sindacale del Comune di Messina che preveda, preferibilmente nella fascia oraria 07:00 -10:00 per almeno due giorni della settimana (che verranno opportunamente concordati tra le parti), il divieto di sosta dei veicoli lungo i bordi dei laghi "Ganzirri" e "Faro".

Ritenuto che tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali.

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E RITENUTO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

La Città Metropolitana di Messina, n.q. di Ente gestore della Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro, il Comune di Messina e Messinaservizi Bene Comune SpA, come sopra rappresentati, concordano quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e le parti concordano che l'iniziativa verrà espletata con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Messinaservizi Bene Comune S.p.A. si impegna ad effettuare, ai fini del presente accordo:

- Lo smaltimento in discarica autorizzata delle biomasse algali (queste ultime nei periodi di massima proliferazione) ovvero nei mesi di maggio e giugno, così come prelevate da attività istituzionali della Città Metropolitana di Messina e/o da diverse attività di pulizia che si dovessero organizzare;
- La scerbatura, con cadenza mensile, ovvero il taglio di rovi ed erbe infestanti (compreso lo smaltimento in discarica autorizzata) che, fuoriuscendo dal guard-rail, intralciano il regolare transito pedonale dei fruitori.
- Lo spazzamento continuo e cadenzato (preferibilmente nella fascia oraria 07:00 -10:00 per almeno due giorni della settimana) attraverso un idoneo mezzo meccanico "Spazzatrice stradale" con operatori, ad esclusiva destinazione dell'Area Protetta, necessario per l'effettuazione della pulitura dell'intera carreggiata stradale (compreso i cigli stradali e relativi marciapiedi) che circondano il perimetro dei laghi "Ganzirri" e "Faro"; la pulitura dell'intero areale dovrà essere effettuata per almeno tre giorni/settimana (vedasi stralcio cartografia dell'IGM, visualizzate con colore giallo le zone oggetto d'intervento).
- A rendere disponibile uno scarrabile per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti che dovrà essere svuotato giornalmente.

Art. 3

La Città Metropolitana, chiede a Messinaservizi Bene Comune, che accetta a fini

del presente accordo, l'esecuzione dei seguenti interventi:

- pulizia dei fondali e delle sponde dei laghi ovvero a rimuovere rifiuti di vario genere, con attività cicliche quadrimestrali al fine di mantenere alto il livello di pulizia dell'area, avvalendosi di ditta specializzata ovvero mediante l'ausilio di operatori subacquei, in possesso dei requisiti di legge, compreso lo smaltimento in discarica autorizzata;
- a fronte di tali interventi la Città Metropolitana si impegna a corrispondere la somma annua massima di euro 35.000,00 quale rimborso a consuntivo delle spese, documentate, di conferimento in discarica e smaltimento dei rifiuti di vario genere.

La suddetta somma di euro 35.000,00 verrà corrisposta annualmente con modalità: a rendicontazione periodica bimensile

Art. 4

Salvaguardia ambientale e Vigilanza

Le attività lavorative non dovranno arrecare danno alcuno all'ambiente naturale protetto circostante, ovvero non dovranno interferire con lo stesso.

A tal fine, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili necessari affinché le lavorazioni e tipologie delle stesse siano compatibili con quanto previsto da Regolamento della Riserva Naturale Orientata nonché dalle norme di tutela ambientale.

Dovranno essere utilizzati idonei sistemi per silenziare gli automezzi meccanici mentre le attrezzature con motore a scoppio (come decespugliatori, motosega, soffiatori, ecc.) dovranno essere sostituite con quelle elettriche, onde non arrecare fastidio all'habitat naturale e limitare le azioni di disturbo all'avifauna stanziale e migratoria.

La Città Metropolitana, mediante la fattiva presenza giornaliera di due dipendenti incardinati nell'ufficio Piani di Gestione e Tutela Aree Protette, coordinerà, segnalerà le criticità e vigilerà affinché tutti gli interventi previsti vengano effettuati nel rispetto del Bene Naturale Protetto.

Art.5

Regolamentazione viabilità

Per poter consentire l'attività di spazzamento con il suddetto mezzo meccanico, l'area in oggetto dovrà risultare sgombra da veicoli in sosta, preferibilmente nella fascia oraria 07:00 -10:00 per almeno due giorni settimanali (che verranno individuati opportunamente di comune accordo).

A tal uopo, il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina, ognuno per quanto di propria rispettiva competenza, si adopereranno a regolamentare il divieto di sosta dei veicoli lungo i bordi delle strade interessate dai laghi "Ganzirri" e "Faro" mediante l'emissione di apposite ordinanze.

Art. 6

Termini di durata dell'accordo

I termini di efficacia e di durata del presente accordo, che non vengono prefissati al momento, decadono con il venir meno delle predette problematiche e criticità e, comunque, non oltre anni 6 dalla data della sottoscrizione.

Per Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
(Arch. Lombardo Giuseppe)

Per il Comune di Messina

Per la Città Metropolitana di Messina
(Dott. Geol. Salvo Puccio)